

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare  
**Messaggio** della Commissione in data 18 settembre 2014  
**Approvata** in data 23 settembre 2014  
**Diventa** legge regionale 40/2014 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46](#)

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 53

**Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
 Il Presidente della Giunta  
 promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 35/2006  
 Art. 2 - Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 35/2006  
 Art. 3 - Disposizioni di prima applicazione  
 Art. 4 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Considerato quanto segue:

1. La modifica della disciplina del servizio civile regionale è necessaria per consentire lo svolgimento del servizio civile regionale finanziato con risorse del fondo sociale europeo (FSE) e, in particolare, del piano di attuazione della garanzia giovani;

2. Il servizio civile regionale, nei casi in cui è finanziato con risorse europee, può essere svolto dai giovani che abbiano i requisiti previsti dai piani o programmi europei a cui viene data attuazione;

3. È opportuno prevedere più finestre per la presentazione dei progetti affinché l'offerta di posti di servizio civile a disposizione dei giovani sia più numerosa e maggiormente continuativa nel corso dell'anno;

4. È opportuno semplificare e velocizzare le procedure di valutazione dei progetti e di avvio dei giovani al servizio civile in considerazione del numero elevato di giovani che saranno interessati dalle misure del programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) ed in particolare dallo svolgimento del servizio civile regionale;

5. È opportuno dare immediata attuazione alle misure del PON Garanzia Giovani.

Approva la presente legge

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 35/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La durata massima del servizio civile regionale è di dodici mesi.”.

#### Art. 2

Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 35/2006

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è inserito il seguente:

#### “Art. 20 bis

Servizio civile regionale finanziato con fondi europei

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti dal programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) o dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE).

2. I progetti di servizio civile sono presentati dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 a seguito di

apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale articolato in una o più scadenze per la presentazione dei progetti.

3. Gli enti iscritti all'albo, con riferimento a ciascuna scadenza prevista nel bando di cui al comma 2, possono presentare:

a) fino a diciotto progetti e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di prima categoria;

b) fino a sette progetti e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di seconda categoria;

c) fino a tre progetti e richiedere complessivamente fino a venti giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di terza categoria.

4. I progetti che presentano i contenuti di cui all'articolo 7 comma 2 sono approvati ed ammessi al finanziamento secondo l'ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo modalità operative previste con apposita delibera di Giunta regionale. I progetti di servizio civile regionale già presentati a seguito di bandi regionali ed approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere ripresentati e sono considerati idonei a condizione che le caratteristiche dei progetti ed i requisiti per i giovani siano compatibili con quanto previsto dal PON Garanzia Giovani o dal POR FSE.

5. L'elenco dei progetti con indicazione di quelli approvati e finanziati è approvato con decreto del dirigente del competente ufficio regionale entro quarantacinque giorni da ogni scadenza prevista dal bando, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.

6. I centri per l'impiego, previa verifica dei requisiti, provvedono ad indirizzare i giovani agli enti titolari dei progetti di cui al comma 5, operando per favorire il più proficuo incontro fra domanda e offerta. Gli enti procedono alla verifica di idoneità dei giovani previo colloquio e valutazione del curriculum vitae fino alla copertura del numero di giovani previsto dal progetto.

7. Gli enti trasmettono al competente ufficio della Regione ed ai centri per l'impiego l'elenco dei giovani da avviare al servizio con riferimento ad ogni singolo progetto, unitamente ai documenti che danno conto delle procedure seguite per la valutazione di idoneità dei giovani. Il dirigente della competente struttura regionale, sulla base della documentazione ricevuta, prende atto delle procedure seguite ed avvia i giovani al servizio.

8. I centri per l'impiego rilasciano il libretto formativo del cittadino ai giovani di cui al comma 1 in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, fatta eccezione per le procedure di controllo e rendicontazione che osservano le disposizioni previste per l'attuazione del PON Garanzia Giovani o del POR FSE.”.

#### Art. 3

##### Disposizioni di prima applicazione

1. In via di prima applicazione la Regione può finanziare con risorse del PON Garanzia Giovani i progetti presentati a seguito del bando di servizio civile regionale emanato con decreto dirigenziale 22 aprile 2014, n. 1677 (Servizio civile regionale: bando per la presentazione di progetti rivolto agli enti iscritti all'albo regionale – anno 2014), approvati dalla competente struttura regionale e compatibili con il PON Garanzia Giovani.

2. Nel bando per l'ammissione dei soggetti al servizio civile di cui all'articolo 8 della l.r. 35/2006 sono espressamente individuati i progetti finanziati con risorse PON Garanzia Giovani ed i requisiti dei giovani ammissibili di cui all'articolo 20 bis, comma 1, della l.r. 35/2006 come introdotto dalla presente legge. Il bando è trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.

3. Per i progetti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 bis, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 35/2006.

#### Art. 4

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 settembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.09.2014

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 1 divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 luglio 2014, n. 344

**Proponente:**

**Assessore** Stefania Saccardi

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 18 settembre 2014

**Approvata** in data 23 settembre 2014

**Divenuta** legge regionale 41/2014 (atti del Consiglio)

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35](#)

## COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 24 settembre 2014, n. 1

**Approvazione del giudizio di conformità allo Statuto della legge regionale n. 38 del 2014 (atti Consiglio) "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale".**

### IL COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA

Visto l'articolo 57 dello Statuto che istituisce il Collegio di garanzia statutaria;

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 10 febbraio 2010, n. 19, con la quale sono stati nominati, quali componenti del Collegio, i signori: Adduci Giuseppe, Bianchi Alberto, Bonsangue Raffael-

la, Grisolia Maria Cristina, Merlini Stefano, Tartaglione Luca, Toscano Giuseppe;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 18 marzo 2010, n. 1, con la quale il Collegio ha nominato al suo interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34 del 2008, il Presidente nella persona del prof. Stefano Merlini e il Vicepresidente nella persona del dott. Giuseppe Adduci;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 28 giugno 2010, n. 2 di approvazione del Regolamento interno del Collegio stesso;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 18 marzo 2011, n. 1 di approvazione delle modifiche al Regolamento interno del Collegio stesso;

Vista la richiesta di attivazione del Collegio di garanzia presentata da quattro presidenti di gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della legge regionale n. 34 del 2008, pervenuta in data 15 settembre 2014, prot. n. 22000/2.6, e relativa alla valutazione di conformità statutaria della legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.) "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

Viste le successive adesioni alla richiesta pervenute in data 15 settembre 2014, prot. n. 22521/2.6 e n. 22654/2.6 e sottoscritte, rispettivamente, dai consiglieri regionali Mauro Romanelli e Gabriele Chiurli;

Considerata la previsione di un termine abbreviato di entrata in vigore per la legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.), e la conseguente previsione di termini abbreviati per l'espressione del giudizio sulla conformità statutaria da parte del Collegio, che passa da trenta a dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta;

Vista la convocazione del Collegio di garanzia in data 24 settembre 2014, che reca all'ordine del giorno l'espressione del giudizio sulla conformità statutaria della legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.);

Udita l'esposizione della relatrice, prof.ssa Maria Cristina Grisolia, in merito al giudizio di conformità statutaria relativo alla legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.);

Valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della questione proposta che viene approvata a maggioranza;

Visto il testo del giudizio redatto dalla relatrice e presentato ai componenti del Collegio;